



Associazione di Volontariato Intervol Sardegna
Loc. Cala Saccaia 07026 Olbia (SS)
C.F. 94601190153

Verbale di Assemblea Straordinaria del 13 febbraio 2023

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 18 e minuti 00 si è riunita presso la sede sociale in Olbia Loc. Cala Saccaia, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione INTERVOL SARDEGNA ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifiche e integrazioni dello Statuto in adesione alle indicazioni fornite dalla Regione Sardegna (Ufficio Regionale del RUNTS) con comunicazione del 27.12.2022 – Loro approvazione;**
- 2) **Adozione del nuovo statuto sociale.**

Assume la presidenza della riunione Irene Pischedda, legale rappresentante dell'associazione che, constatato e fatto constatare che:

- è presente la maggioranza dei soci rispettivamente rappresentati, in proprio o per delega nelle persone di: Irene Pischedda, Davide Tinnirello, Gaetano Piccirillo, Marco Monagheddu, Marco Dente, Monica Vetrano, Stefano Tinnirello, Carlo Tinnirello, Rossana Vatter, Selene Vaccaro, Antonello Tinnirello, Gianfranco Spano, Tonina Campus, Raimonda Falchi, Gabriele Soddu, Federico Dente, Fenia Galtieri, Gabriella Corti, Paolo Bo, Rosanna Farci, Francesco Gambella, Silvano Pira, Michelino Meloni, Mauro Pischedda, Saverio Maranzano, Gianluca Bonannini, Umberto Damaro, Giuseppina Ledda, Sofia Monaco, Aldo La Porta, Marco Isoni, Pierangelo Pin, Michela Musiu, Roberto Monagheddu, Marcello Piazza, Gianpietro Manchia, Ciro Musella, Rosangela Beretta, Doina Sandu, Anita Casale, Cristian Puggioni, Cosimo Rosas, Elisabetta Calzone, Gabriella Braccu, Stefano Usai.

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione;

dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il socio Sig. Gaetano Piccirillo che accetta.

Il Presidente informa i presenti che in relazione alle osservazioni avanzate dall'Ufficio Regionale del RUNTS nella comunicazione del 27 dicembre 2022, e che va a leggere, è necessario procedere alla modifica di alcuni articoli dello statuto per ottenere, successivamente alla verifica, l'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente punto per punto procede all'illustrazione nel dettaglio degli articoli oggetto di modifica.

L'Ufficio evidenzia al punto 2 della comunicazione, l'obbligo di introduzione di una clausola sospensiva per l'utilizzo degli acronimi ODV e ETS. Tale punto viene risolto attraverso la modifica dell'articolo 1 dello statuto e l'integrazione con l'art.1/bis, come segue:

Art. 1 - Denominazione, sede, durata, emblema:

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è corrente, in forma di associazione, l'organizzazione di volontariato (ODV) ed Ente del Terzo settore (ETS) denominata "**Associazione di Volontariato INTERVOL Sardegna - ODV ETS**", di seguito indicata come "Associazione". L'uso delle locuzioni "ODV" ed "ETS" è consentito subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. L'Associazione ha sede legale, amministrativa e operativa nel Comune di Olbia.

3. L'Associazione può istituire rappresentanze, uffici, sedi operative, sedi secondarie, delegazioni e sezioni nell'intero territorio nazionale

4. L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle Leggi e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

6. L'Associazione è al momento non riconosciuta ma potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

6. L'emblema dell'associazione è composto dalla scritta Intervol di colore blu all'interno di una bandiera bianca con contorni blu, dalla scritta Sardegna di colore rosso affiancata dal logo dei 4 mori e da una croce di esculapio.

Art. 1-bis – Utilizzo nella denominazione dell'indicazione di "ente del terzo settore" o dell'acronimo "ets"

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovrà essere inserita nella denominazione sociale l'indicazione di "ETS" e di "ODV". Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione di Volontariato INTERVOL Sardegna - ODV ETS"

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare tali indicazioni in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

I due articoli vengono approvati dai presenti all'unanimità.

Il Presidente continua con il 3 punto relativamente all'art.4 dello statuto, in cui tra le attività di interesse generale è stata inserita anche l'attività di Protezione Civile, pur non avendo l'iscrizione ad oggi all'Elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile sez. Territoriale della Sardegna; motivo per cui l'articolo 4 viene modificato nell'ultimo comma come segue:

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, relativamente al campo della tutela della salute di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- e) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore di cui alla lettera m) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;

L'Associazione potrà altresì svolgere l'attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17, dopo l'ottenimento dell'iscrizione all'elenco nazionale del volontariato di Protezione Civile Sezione Territoriale della Sardegna.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo art. 4 dello statuto.



Si passa alla lettura del punto 4 della comunicazione, in cui l'Ufficio Runtz evidenzia all'art.6 dello statuto che il requisito della maggiore età per poter votare è in contrasto con i principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità tra soci con le attività che potrebbero essere svolte anche da associati minorenni, purché rappresentati da coloro che esercitano la potestà genitoriale nei loro confronti. Preso atto a seguire il nuovo art.6 modificato nel 9° comma:

Art. 6 – Definizione - Requisiti

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di genere, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento si avvia un periodo di attività sotto osservazione della durata di 4 mesi; al termine di tale periodo il consiglio svolge le valutazioni del caso e può deliberare l'accoglimento con annotazione nel libro soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro dieci giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri. Qualora il Collegio dei Probiviri non sia presente o non si pronunci nel termine indicato vi provvederà l'assemblea dei soci.

Ai fini assicurativi, l'aspirante socio, durante il periodo di osservazione, è equiparato ai soci ordinari.

L'Associazione deve essere composta da almeno sette soci persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Se il numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I Soci si articolano nelle seguenti categorie:

*a) **Soci Onorari**: coloro che per i loro meriti artistici, di impegno sociale o di sostegno al mondo del volontariato siano ritenuti di particolare importanza dal Consiglio Direttivo.*

*b) **Soci Ordinari**: sono i membri dell'Associazione che collaborano per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;*

*c) **I soci volontari** sono i soci che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.*

Tutti i soci hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. Il diritto di voto spetta a tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

In caso di socio minorenne, il diritto di voto è esercitato da chi ne ha la legale rappresentanza ai sensi di legge. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

L'assemblea approva all'unanimità la nuova integrazione e l'intero art. 6 dello statuto.

Prosegue il Presidente con l'art. 13 dello Statuto in cui l'Ufficio chiede l'integrazione di tale articolo in conformità all'art. 8 comma 2 del CTS; si procede alla lettura del nuovo art. 13:



Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'assemblea all'unanimità approva l'art. 13.

Passando al 6 punto della comunicazione, viene chiesta la modifica dell'art. 28 dello statuto in cui viene contemplato l'istituto della cooptazione, indicando che l'unica modalità di sostituzione degli amministratori conforme a tale principio è quella relativa alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti. Si passa alla lettura del nuovo art. 28 modificato come segue:

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il consiglio direttivo rimarrà in carica fintanto che non si dimettano o decadano la maggioranza dei suoi componenti.

Nel periodo di tempo compreso tra la decadenza del consiglio direttivo e la costituzione del nuovo, il consiglio decaduto potrà compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea, assumendo tutti gli appropriati poteri interinali, per la rielezione degli organi medesimi.

L'assemblea all'unanimità approva il nuovo art. 28.

Il Presidente riformula l'art. 35 dello statuto rendendolo conforme all'art. 15 del CTS.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'Associazione, ai sensi degli art. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati o aderenti;*
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;*
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, di eventuali altri organi sociali.*
- d) il registro dei volontari.*

I libri di cui alle lettere a), b), d) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il Socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea approva all'unanimità.

Ultimo articolo in cui l'Ufficio ha rilevato delle non conformità al Codice del Terzo Settore è l'art. 38 e 39 dello statuto, in riferimento allo scioglimento e devoluzione del patrimonio, da riformulare sulla base dell'art. 9 del CTS. Si passa alla lettura dei nuovi articoli 38 e 39:



Art. 38 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 39 – Disposizioni speciali e norme di rinvio

1. L'organizzazione interna di ciascuna delle attività dell'Associazione, se non prevista esplicitamente dal presente statuto, è regolata da un regolamento generale predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
2. I regolamenti specifici di settore sono proposti, dai rispettivi consiglieri responsabili, al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Gli stessi responsabili sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione e a proporre le eventuali modifiche per una più efficace azione dei soci durante il servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'assemblea all'unanimità approva i nuovi articoli 38 e 39 dello statuto.

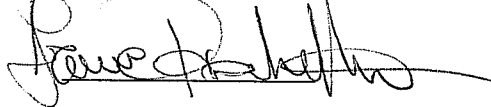
Dopo aver dibattuto sulle modifiche e integrazioni si passa alla rilettura complessiva del nuovo statuto sociale. L'assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto sociale composto da nr. 14 pagine e 39 articoli (3 bis + 1 ter).

Lo Statuto viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante - allegato a) al verbale.

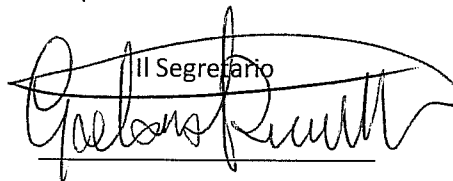
La Presidente dell'Associazione viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 19 e minuti 50, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



REGISTRATO A OLBIA

IL 16 FEB. 2023 AL N° 164 SERIE 3

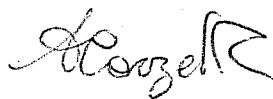
ESATTI e (ATTO ESENTE...)

DI CUI SI RILASCI A QUIETANZA

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Giuseppe Ermenegildo Soro

IL DELEGATO

Carzedda Antonello



STATUTO INTERVOL SARDEGNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Titolo I - Profili Generali

Art. 1 - Denominazione, sede, durata, emblema

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è corrente, in forma di associazione, l'organizzazione di volontariato (ODV) ed Ente del Terzo settore (ETS) denominata "Associazione di Volontariato INTERVOL Sardegna - ODV ETS", di seguito indicata come "Associazione". L'uso delle locuzioni "ODV" ed "ETS" è consentito subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede legale, amministrativa e operativa nel Comune di Olbia.
3. L'Associazione può istituire rappresentanze, uffici, sedi operative, sedi secondarie, delegazioni e sezioni nell'intero territorio nazionale.
4. L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle Leggi e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione è al momento non riconosciuta ma potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.
7. L'emblema dell'associazione è composto dalla scritta Intervol di colore blu all'interno di una bandiera bianca con contorni blu, dalla scritta Sardegna di colore rosso affiancata dal logo dei 4 mori e da una croce di esculapio.

Art. 1-bis – Utilizzo nella denominazione dell'indicazione di "ente del terzo settore" o dell'acronimo "ets"

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovrà essere inserita nella denominazione sociale l'indicazione di "ETS" e di "ODV". Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione di Volontariato INTERVOL Sardegna - ODV ETS"

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare tali indicazioni in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla

elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dai soci e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, nonché lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- b) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- c) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, relativamente al campo della tutela della salute di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- e) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore di cui alla lettera m) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;

L'Associazione potrà altresì svolgere l'attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17, dopo l'ottenimento dell'iscrizione all'elenco nazionale del volontariato di Protezione Civile Sezione Territoriale della Sardegna.

Art. 4 bis – Azioni conseguenti

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencato tramite:

- a) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- b) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza od altro appropriato automezzo;
- c) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;



d) l'assistenza e il soccorso riferito ad incidenti in mare e sui litorali liberi o sorvegliati, comunali e privati, nonché all'interno di parchi o marine protette, centri di balneazione di qualunque genere e natura, mediante imbarcazioni e/o natanti all'uopo predisposti quali unità di salvamento unitamente a personale addestrato quali istruttori di nuoto ed assistenti bagnanti, in regola con i requisiti richiesti dalla Federazione Italiana Nuoto - F.I.N., istruttori ed assistenti bagnanti in regola con i requisiti richiesti dalla Società Nazionale Salvamento. Istruttori subacquei che abbiano soddisfatto i requisiti per il livello di "rescue diver" in regola con i brevetti rilasciati dalle varie didattiche subacquee e se istruttori in stato attivo di insegnamento ed iscritti presso gli Albi Regionali e/o Nazionali, laddove richiesti da Leggi e disposizioni locali. Tale attività potrà anche essere svolta in supporto e/o collaborazione con le unità di emergenza istituzionali quali Vigili del Fuoco, Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, unità Nautiche di Guardia Forestale, Carabinieri, Polizia ed enti vari predisposti alla tutela di parchi ed Aree Marine Protette;

e) l'istituzione di posti di pronto soccorso e di pronto intervento a carattere stabile o mobile con tende e/o mezzi attrezzati, con annessa astanteria e personale medico ed infermieristico, in porti, aeroporti, agglomerati industriali, località balneari, convegni, congressi e in tutti quei casi dove, per la distanza di centri medici abilitati e per la forte concentrazione momentanea di unità umane, siano necessari interventi di pronta assistenza sanitaria;

f) l'assistenza e/o collaborazione per il pronto soccorso materiale e/o morale in casi di calamità cittadine, regionali e nazionali, mediante un'opera ausiliaria delle forze permanenti preposte al soccorso sia di carattere naturale o accidentale ove necessaria l'opera degli enti di protezione civile locale o nazionale;

g) servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

h) iniziative di formazione/addestramento e informazione sanitaria sia nei confronti dei propri soci che nei confronti di terze persone mediante l'istituzione di corsi di istruzione e/o formazione, meeting o congressi anche sotto forma di convenzioni stipulate con provveditorati alla pubblica istruzione, Comuni, ASL o altri Enti Pubblici e privati, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) Il trasporto di organi, sangue, plasma ed equipe mediche con mezzi propri o acquistati da altre società specializzate in tale settore;

l) Il trasporto di infermi, ammalati e persone con disabilità mediante l'utilizzo di un servizio aereo di eliambulanza, aerei ed elicotteri od altri mezzi specifici o idonei, sia a richiesta sia a supporto delle unità stabili o mobili per il trasporto immediato o successivo al primo soccorso presso i centri sanitari generici e specializzati mediante personale qualificato ed addestrato anche con la stipula di convenzioni con Comuni, ASL e/o altri Enti Pubblici e privati;

m) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

n) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

o) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, relativamente al campo della tutela della salute;

p) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

q) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità o in condizioni temporanee di difficoltà, mediante propri ambulatori, centri diagnosi, case di cura e/o in convenzione con Enti, Comuni e ASL;

r) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

s) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

3/14

Art. 4 ter – Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Definizione - Requisiti

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di genere, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento si avvia un periodo di attività sotto osservazione della durata di 4 mesi; al termine di tale periodo il consiglio svolge le valutazioni del caso e può deliberare l'accoglimento con annotazione nel libro soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro dieci giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri. Qualora il Collegio dei Probiviri non sia presente o non si pronunci nel termine indicato vi provvederà l'assemblea dei soci.

Ai fini assicurativi, l'aspirante socio, durante il periodo di osservazione, è equiparato ai soci ordinari.

L'Associazione deve essere composta da almeno sette soci persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Se il numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I Soci si articolano nelle seguenti categorie:



4/14

- a) Soci Onorari: coloro che per i loro meriti artistici, di impegno sociale o di sostegno al mondo del volontariato siano ritenuti di particolare importanza dal Consiglio Direttivo.
- b) Soci Ordinari: sono i membri dell'Associazione che collaborano per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c) I soci volontari sono i soci che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. Il diritto di voto spetta a tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

In caso di socio minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi ne ha la legale rappresentanza ai sensi di legge. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino, o siano in conflitto, anche potenziale, con gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) mantenere sui social media un comportamento consono con il loro profilo di soci;
- e) sottoscrivere nella domanda di ammissione di non avere procedimenti penali in corso o subito condanne penali o avere carichi pendenti per motivazioni che siano in contrasto con legge, statuto o regolamento;
- f) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

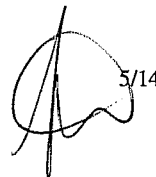
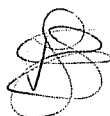
Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.



a. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo violato una o più disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti associativi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d. Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Non è accettabile una richiesta di recesso, avanzata da un socio, nei confronti del quale è già in corso un procedimento di esclusione.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro dieci giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Si precisa che i soci nei confronti dei quali è stato avviato il procedimento di esclusione non hanno diritto di voto.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione è dotata di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili, per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie, anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4 – ter dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore), è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 - ter dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

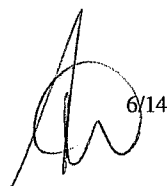
Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote dei soci;
- b) da liberi contributi di privati ed aderenti sostenitori;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;

 6/14

- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, curata direttamente dall'associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande, in relazione al carattere assistenziale dell'associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e, se rientra nei parametri previsti, ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

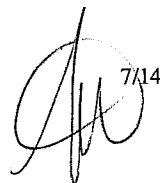
Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente, come legale rappresentante della associazione;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) il Collegio dei probiviri.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Art. 16 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto affisso nell'albo sociale unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e/o pubblicato sul sito dell'associazione. È facoltà del Presidente utilizzare anche altri strumenti, come ad esempio messaggi di posta elettronica o messaggistica istantanea indirizzata ai soci.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere affissa nell'albo almeno venti giorni prima della data della prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione opera, o comune adiacente.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative, che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o su richiesta scritta e firmata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

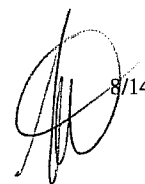
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, di persona o con delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delle deleghe.

L'assemblea straordinaria dei soci, quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, di persona o con delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delle deleghe.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

L'assemblea di norma è presieduta dal Presidente dell'associazione.



8/14

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza semplice dei soci presenti con diritto di voto e portatori di deleghe.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età associativa. In caso di delibere con parità di consensi prevale il voto del Presidente.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazioni della sede legale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti con il diritto di voto e portatori di deleghe.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. La rappresentanza non può essere lasciata con il nome del rappresentante in bianco e la stessa non può essere conferita a membri degli organi amministrativi o di controllo.

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Cts, è previsto che a ciascun associato sia consentito di rappresentare:

- fino ad un massimo di tre soci se il numero di associati è inferiore a 500;
- fino ad un massimo di cinque soci se gli associati sono più di 500.

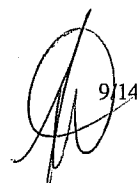
Le riunioni dell'assemblea non sono pubbliche. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire a non soci di partecipare alla assemblea ed anche di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo, che debbono essere necessariamente soci dell'associazione;
- f) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- g) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- i) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo nel caso in cui non vi provveda il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 6 dello statuto;
- l) delibera sulla ratifica dei soci onorari proposti dal Consiglio Direttivo;
- m) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- n) delibera sugli altri temi attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:



- per l'approvazione dell'eventuale regolamento;
- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla variazione della sede legale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente. È facoltà del Consiglio eleggere anche:

- il vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento;
- il segretario;
- il tesoriere.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per l'amministrazione dell'Associazione; ha il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni ed eseguire i compiti di segreteria direzionale dell'associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci.

La designazione di eventuali altri direttori, con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione, è di competenza del consiglio direttivo.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 24 bis-Modalità di presentazione delle candidature a rivestire cariche consiliari

Tutti i soci, che desiderino rivestire cariche consiliari, devono mettere a disposizione di tutti i soci un profilo professionale nel quale siano riportati i seguenti dati:

- a) una breve descrizione delle esperienze specifiche del candidato, coerenti con il profilo per il quale si ritiene di essere idonei a svolgere la funzione di consigliere;
- b) una dichiarazione esplicita di disponibilità sufficiente di tempo, per svolgere le mansioni che devono essere gestite dal candidato al profilo specifico;
- c) la dichiarazione ex articolo 2382 del codice civile.

Il profilo professionale del candidato a rivestire cariche consiliari deve essere messo a disposizione di tutti i soci almeno dieci giorni prima della data della pubblicazione della convocazione dell'assemblea elettiva, al fine di consentire a tutti i soci di effettuare le appropriate valutazioni, in sede di votazione.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

È facoltà del presidente consentire la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali, ad esempio il presidente, o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

È facoltà del Consiglio invitare a partecipare alle riunioni anche soggetti terzi.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi, tesi al perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e) approva la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- g) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- h) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- i) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo, nei limiti del presente Statuto e di legge;
- l) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- m) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- n) Individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il consiglio può deliberare di costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e eventuali altre figure professionali, alle quali il consiglio delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.



Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti della direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il consiglio direttivo rimarrà in carica fintanto che non si dimettano o decadano la maggioranza dei suoi componenti.

Nel periodo di tempo compreso tra la decadenza del consiglio direttivo e la costituzione del nuovo, il consiglio decaduto potrà compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea, assumendo tutti gli appropriati poteri interinali, per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Gli stessi criteri si applicano all'elezione del Vice Presidente.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari / postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando quietanze liberatorie;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

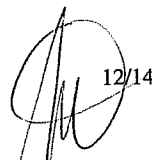
Art. 30 – Organo di controllo

L'organo di controllo può essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti, oppure essere monocratico, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente dell'Organo di Controllo e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.



12/14

Art. 31 – Competenze

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

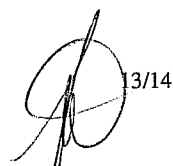
Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'Associazione, ai sensi degli art. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, di eventuali altri organi sociali.
- d) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), d) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il Socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

 3/14

Titolo V – Norme finali

Art. 36 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 – Regolamenti

Il regolamento generale, emanato e, se necessario, aggiornato dal Consiglio:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni dell'assemblea dei soci;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
- c) determina le competenze del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

Titolo VI

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 38 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VII

Disposizioni finali

art. 39 – Disposizioni speciali e norme di rinvio

1. L'organizzazione interna di ciascuna delle attività dell'Associazione, se non prevista esplicitamente dal presente statuto, è regolata da un regolamento generale predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
2. I regolamenti specifici di settore sono proposti, dai rispettivi consiglieri responsabili, al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Gli stessi responsabili sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione e a proporre le eventuali modifiche per una più efficace azione dei soci durante il servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.